



## **COMUNE DI CAPOTERRA**

### *Mozione*

### *Riduzione Tari per mancato svolgimento del servizio raccolta differenziata*

#### **Premesso che :**

- Con la determina N. 28 DEL 29/03/2022 è stato affidato il **SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPOTERRA** alla Società **Teknoservice Srl**, con sede in viale dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO) per un importo contrattuale che ammonta a € 21.575.367,95 IVA esclusa, per il periodo contrattuale dal 01.07.2022 al 30.06.2030;

- Nei primi sette mesi del servizio di raccolta differenziata e igiene urbana, svolto dalla nuova società Teknoservice vincitrice della gara d'appalto, sono state riscontrate dalla Commissione di Vigilanza dei Servizi del Comune di Capoterra, gravi inadempienze per mancato svolgimento del servizio e per violazione della disciplina di riferimento.

I corrispondenti esposti sono stati notificati al Sindaco del Comune di Capoterra Dottor Beniamino Garau, alla Procura della Repubblica di Cagliari, alla Procura della Corte dei Conti di Cagliari.

- Le irregolarità di cui sopra sono state confermate dal Sindaco Beniamino Garau (massima autorità sanitaria) con dichiarazioni pubbliche a mezzo stampa, e sulla personale pagina social **Beniamino Garau Sindaco**, paventando l'applicazione di penali a carico della Società Teknoservice e la convocazione urgente dei dirigenti della stessa.

#### **Considerato che :**

- il pronunciamento del Ministero delle Finanze sul sito **Finanze.Gov.it**, impone agli Enti Locali l'obbligo di applicazione

di una riduzione della Tari a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, cittadini, imprese, come di seguito enunciato :

- riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013];

**Considerata** la sentenza della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5940/2022 che richiamando la norma **TARI** (art. 1 co. 656 e 657 L. 147/2013), afferma :

- In caso di mancato svolgimento del servizio e in caso di effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento, si è in presenza di "riduzioni cosiddette tecniche", chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.

La normativa consente di affermare che le riduzioni in essa previste sono da ritenersi obbligatorie ed operanti per forza di legge, a prescindere da una specifica previsione regolamentare.

Le riduzioni "vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi" ( Cass. 19767/2020).

La riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al fine di temperare l'imposizione equilibrando l'ammontare della tassa, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento

**Tutto ciò' premesso e considerato:**

## **Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta**

Alla applicazione, obbligatoria per legge, della riduzione della Tari a favore degli utenti, cittadini, imprese danneggiati, per situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria (Sindaco) di mancato svolgimento del Servizio e violazione della disciplina di riferimento con danno e pericolo di danno alle persone e all'ambiente, applicando di conseguenza la seguente norma

- la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013] da applicare al periodo di sette mesi di cui in premessa.

Considerata la gravità dei comportamenti della Società si impegna il Sindaco ad applicare l'esenzione totale della TARI.

I Consiglieri Comunali